



Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima Civile

composta dai Magistrati:

dott. Rossella Milone	Presidente
dott. Beatrice Siccardi	Consigliere Relatore
dott. Ernesta Occhiuto	Consigliere

nella causa civile iscritta al n. r.g. **582/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONSONNI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAZZAGLIA GIUSEPPE (*C.F._1*) Via Privata Fratelli Gabba 20121 MILANO; *Controparte_1* (*C.F._2*) VIA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO; *Controparte_2* [...] (*C.F._3*) Via Privata Fratelli Gabba n. 3 20121 MILANO;

Parte_2 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONSONNI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAZZAGLIA GIUSEPPE (*C.F._1*) Via Privata Fratelli Gabba 20121 MILANO; *Controparte_1* (*C.F._2*) VIA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO; *Controparte_2* [...] (*C.F._3*) VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3 MILANO;

RICORRENTI

Parte_3 (C.F. *C.F._4*), elettivamente domiciliato in VIA R. CECCARDI, 2/8 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. IUPPA VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TACCOGNA LUIGI (*C.F._5*) VIA R. CECCARDI, 2/8 16121 GENOVA;

Parte_4 (C.F. *P.IVA_3*), elettivamente domiciliato in VIA R. CECCARDI, 2/8 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. IUPPA VINCENZO, che lo



rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TACCOGNA LUIGI
(C.F._5) VIA R. CECCARDI, 2/8 16121 GENOVA;

RESISTENTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

le società di diritto olandese Pt_1 Parte_1 Parte_2 (“società Pt_1 o “ Parte_2 ”), convenendo in giudizio Parte_4 (“ Cont ”) e il Sig. Parte_3 , hanno impugnato per nullità, dinanzi a questa Corte, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano in data 22 luglio 2024, reso esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto in data 20 marzo 2025.

Il giudizio di impugnazione è pendente, con udienza fissata al 10.09.2025.

Le società Pt_1 hanno depositato ricorso ex artt. 830-351 c.p.c. per la sospensione del lodo *inaudita altera parte*, o, in subordine, previa fissazione di udienza.

Il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di sospensione, con decreto in data 02.04.2025, fissando udienza al 30.04.2025 dinanzi al Consigliere Istruttore già nominato al fine della conferma, modifica, revoca.

Le parti resistenti si sono costituite con memoria difensiva, domandando la revoca del provvedimento Presidenziale ed in ogni caso il rigetto del ricorso.

All’udienza del 30.04.2025 le parti hanno discusso l’istanza di sospensione dinanzi al Consigliere designato, che si è riservato di riferire al Collegio.

Rilevato che:

il lodo di che trattasi, in una complessa controversia tra le società Pt_1 e CP_4 [...] , occupandosi, in estrema sintesi, dell’adempimento alle obbligazioni derivanti dal c.d. “Merger Agreement” e segnatamente del trasferimento incrociato di partecipazioni societarie (in Cismat e in Aviation plus Italy) per effetto dell’esercizio di opzioni put e call (*put* per ottenere che Parte_2 acquisti partecipazioni da Cont , *call* per ottenere che Parte_2 ceda partecipazioni a Cont) ha così statuito (secondo la traduzione in Italiano di cui in atti):



“(1) Il recesso dal Contratto da parte degli Attori, **Parte_4** e del Terzo Chiamato, Sig. **Parte_3**, è divenuto effettivo il 17 febbraio 2020, data in cui il Contratto si è sciolto;

(2) Di conseguenza, ordina ai Convenuti, **Parte_2** e **Parte_2** di pagare a **Parte_4** Euro 379.954,84 a titolo di saldo del prezzo delle partecipazioni, dovuto per effetto dell’esercizio delle opzioni put e call da parte di **Parte_4** entro un mese dalla data del Lodo, con interessi mensili al tasso legale italiano decorrenti dal decorso del periodo di un mese dalla data del Lodo;

(3) Si ordina che, ai sensi dell’art. 2932 del Codice Civile Italiano, per effetto e a decorrere dalla data del Lodo, i seguenti trasferimenti di partecipazioni siano automaticamente efficaci e operativi:

- quote del valore nominale di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila // 00), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di **Parte_5**

[...] (Codice Fiscale: **P.IVA_4**), avente un capitale sociale nominale di Euro 100.000,00 (Euro Centomila // 00), con sede legale in Genova (Italia), piazza della Vittoria 9/7, REA GE-421891, attualmente di proprietà di **Parte_1** sono trasferite a **Parte_3**

[...] **Parte_4**

- quote del valore nominale di Euro 100.000,00 (Euro Centomila // 00) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di KALES AIRLINE SERVICES S.R.L. (Codice Fiscale **P.IVA_5**), avente un capitale sociale nominale di Euro 200.000,00 (Euro Duecentomila // 00), con sede legale in Milano (Italia) Via Matteo Bandello 15, REA MI - 1677576, attualmente di proprietà di

Parte_4 sono trasferite a **Parte_1**

- quote del valore nominale di Euro 5.000,00 (Euro Cinquemila // 00) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di AVIATIONPLUS ITALY S.R.L. (Codice Fiscale **P.IVA_6**), avente un capitale sociale nominale di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila // 00), con sede legale in Genova (Italia) piazza della Vittoria 9/7, REAGE - 469342, attualmente di proprietà di **Parte_4**

[...] sono trasferite a **Parte_1**

(4) Tutte le altre domande e domande riconvenzionali sono respinte;

(5) Ciascuna Parte sostiene le proprie spese di rappresentanza legale.”

L’impugnazione del lodo per nullità proposta dalle società **Pt_1** si fonda su motivi così rubricati:

- 1) NULLITÀ DEL LODO AI SENSI DELL’ART. 829, N. 12 C.P.C. PER NON AVERE GLI ARBITRI PRONUNCIATO SU ALCUNE DELLE DOMANDE DELLE APPELLANTI: MANCATA PRONUNCIA SULL’ACCERTAMENTO DELL’INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DI TTH E DEL TRAVERSO.

- 
- 2) NULLITÀ DEL LODO AI SENSI DELL'ART. 829, N. 5 C.P.C. PER IL RIMANDO ALL'ART. 823, N. 5 C.P.C. PER NON AVERE GLI ARBITRI MOTIVATO SUL PUNTO.
 - 3) NULLITÀ DEL LODO AI SENSI DELL'ART. 829, N. 12 C.P.C. PER MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI STABILIRE IL PREZZO DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ OPERATIVE E AI SENSI DELL'ART. 829, N.5 C.P.C. PER IL RIMANDO ALL'ART. 823, N. 5 C.P.C. PER NON AVERE GLI ARBITRI MOTIVATO SUL PUNTO.
 - 4) NULLITÀ DEL LODO AI SENSI DELL'ART. 829, N. 11 C.P.C. PER CONTRADDITTORIETÀ DELLA DECISIONE ARBITRALE, DELL'ART. 829, N. 5 C.P.C. PER OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO, DELL'ART. 829, N. 12 C.P.C. PER OMESSA PRONUNCIA
 - 5) NULLITÀ DEL LODO AI SENSI DELL'ART. 829, N. 11 C.P.C. PER LA CONTRADDITTORIETÀ DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE ARBITRALE.

Le ricorrenti hanno impugnato altresì il lodo per revocazione, ai sensi dell'art. 831, I comma c.p.c. per il rimando all'art. 395 n. 3 c.p.c., testualmente affermando *“a chiusura dell'arbitrato le esponenti sono entrate in possesso di nuovi documenti che hanno portato maggiore luce sulle attività illecite di ^{Cont} e del Pt_4 confermandole e definendone l'ampiezza e la gravità. Di questi nuovi fatti si darà ampia indicazione e la documentazione che viene prodotta a sostegno costituisce nuovi documenti decisivi di cui le esponenti non disponevano e che non avevano quindi potuto produrre e rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 831 e 395, I comma, n 3 cpc.”*

Nel giudizio di merito gli odierni resistenti non si sono ancora costituiti.

I motivi sui quali si fonda l'istanza di sospensione sono due, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:

- 1) PRIMO GRAVE MOTIVO (*FUMUS BONI IURIS*): RADICALE ASSENZA DI EFFICACIA DEL LODO ARBITRALE IN RAGIONE DELLA SUA NATURA COSTITUTIVA E DEL SUO MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO:

Le ricorrenti hanno sottolineato la natura costitutiva del lodo (art. 2932 cc), deducendone che non possa avere effetti prima del “passaggio in giudicato” (ed è pacifico che il lodo sia stato impugnato, separatamente, da tutte le parti: pendono infatti 2 giudizi di impugnazione, chiamati entrambi all'udienza del 10.09.2025). Neppure potrebbe avere effetti la pronuncia di condanna al pagamento, trattandosi del prezzo del trasferimento della partecipazioni, oggetto quest'ultimo della pronuncia



costitutiva, ed essendo dunque l'efficacia della prima pronuncia conseguente all'efficacia della seconda.

2) SECONDO GRAVE MOTIVO (PERICULUM IN MORA): GRAVE E INGIUSTO PREGIUDIZIO (ATTUALE E POTENZIALE) ALLE SOCIETÀ KALES E IN PARTICOLARE A *Parte_1* IN QUALITÀ DI SOCIO DI CISMAT DERIVANTE DALL'EFFICACIA DEL LODO ARBITRALE


Le ricorrenti rappresentano, in estrema sintesi, che:

-il lodo arbitrale ha disposto *ex art.* 2932 c.c. il trasferimento da *Parte_2* a *Cont* delle partecipazioni di titolarità di *Parte_2* nella società Cismat (cfr. Allegato C). Tali partecipazioni ammontano al 50% del capitale sociale di Cismat.

-per quanto l'effetto traslativo della proprietà non si sia ancora verificato, e quindi *Parte_2* sia tuttora titolare del 50% del capitale di Cismat, in data 29 luglio 2024 l'assemblea dei soci di Cismat ha deliberato, in assenza di *Parte_2* (e quindi con la sola partecipazione dei soci *Cont* e *Parte_3*) l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2022 e 2023 e la distribuzione ai soci di utili – maturati negli esercizi sociali fino al 31.12.2023 – per una somma pari a complessivi euro 2.000.000,00: scoperto ciò, *Parte_2* ha domandato a Cismat la propria quota parte di euro 1.000.000,00 e, in assenza di riscontro, ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il suddetto importo dal Tribunale di Genova: il DI è stato opposto da Cismat e la provvisoria esecutività è stata sospesa.

-l'attuale esecutività del lodo arbitrale, oltre a incidere sulla sorte di quel giudizio, consente a *Cont* e *Parte_4* di potersi rivolgere al competente Registro delle Imprese per ottenere illecitamente l'annotazione del trasferimento della proprietà delle partecipazioni per risultare titolari del 100% delle quote di Cismat.

Parte_2 ha inviato in data 21 febbraio 2025 a Cismat e a *Parte_4* una richiesta di accesso ai documenti della società ai sensi dell'art. 2476 c.c., sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti della commissione di plurimi fatti illegittimi ed aventi anche rilevanza penale (falsi nella contabilità, ecc.), ma oggi la richiesta *ex art.* 2476 c.c. non ha avuto riscontro e l'esecutività del lodo arbitrale consente a *Parte_4* di rifiutarsi pretestuosamente di darle seguito, con grave pregiudizio per i diritti sociali di *Parte_2* e per altro verso paralizza qualsiasi possibilità per *Parte_2* di esercitare (anche giudizialmente) i propri diritti di socio, avendo quest'ultimo "formalmente" perso tale qualifica per effetto della errata declaratoria di esecutività del lodo arbitrale.



Le parti resistenti, nella memoria difensiva depositata -pur se a valere solo per il subprocedimento- hanno eccepito sotto plurimi profili l'inammissibilità dell'impugnazione, per revocazione e per nullità, e, con particolare riferimento all'istanza di sospensione, hanno dedotto che, poiché l'immediata efficacia delle statuizioni del lodo dipende dalla formulazione suo stesso dispositivo, allorché prevede che il trasferimento avvenga "*automatically effected and operative*" ed il pagamento del prezzo delle partecipazioni avvenga *entro giorni trenta* dal deposito del lodo, non avendo le ricorrenti impugnato il lodo per nullità sullo specifico punto, la sospensione non potrebbe essere pronunciata.

Ritenuto che:

la natura dei motivi di doglianza, che devono superare il vaglio di ammissibilità imposto dall'art. 829 c.p.c., impedisce, alla delibazione sommaria propria di questa fase, di considerare sussistente il *fumus* della proposta impugnazione, e lo stesso vale con riguardo alla revocazione, atteso che è necessariamente rimessa al merito la valutazione tanto della novità quanto della decisività della documentazione a tal fine prodotta dalle odierne ricorrenti, di cui peraltro i resistenti hanno in parte contestato la genuinità, con la conseguenza che anche questo aspetto dovrà essere approfonditamente vagliato;

detto ciò, l'istanza cautelare appare fondata, sicché il decreto di sospensione già emesso deve trovare in questa sede conferma;

ed infatti, è pacifico che il lodo contenga esclusivamente una pronuncia costitutiva sul trasferimento della proprietà delle partecipazioni -ovvero anche una pronuncia di condanna, che tuttavia dipende inscindibilmente dalla prima- ed è perciò anche pacifico che la sua efficacia, tanto propriamente esecutiva quanto di titolo per l'iscrizione in pubblici registri, potrà legittimamente esplicarsi solo all'esito dell'eventuale rigetto delle impugnazioni che lo riguardano;

né può condurre a ritenere diversamente il rilievo dei resistenti, per cui la formulazione del dispositivo, che prevederebbe un'efficacia immediata delle statuizioni, non è oggetto dell'impugnazione per nullità delle società **Pt_I** atteso che, data l'indiscutibile natura delle statuizioni del lodo nel senso suddetto, è la pendenza di per sé delle impugnazioni (anche di quella proposta dai resistenti medesimi) che deve impedire di riconoscere efficacia, nelle more, al provvedimento arbitrale;

P.Q.M.

Conferma la sospensione dell'efficacia del lodo impugnato, disposta con decreto Presidenziale del 02.04.2025.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025



Il Consigliere est.

Beatrice Siccardi

Il Presidente

Rossella Milone

Arbitrato in Italia